N. 02336/2011 REG.PROV.CAU. N. 02998/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2998 del 2011, proposto da:

La Federazione Regionale degli Ingegneri delle Marche, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Bertinelli Terzi, con domicilio eletto presso Grez E Associati Srl in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

contro

Regione Marche, rappresentato e difeso dagli avv. Gabriella De Berardinis e Michele Romano, con domicilio eletto presso l'avv. Michele Romano in Roma, via Domenico Morichini N. 41;

nei confronti di

Consiglio Nazionale degli Ingegneri, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento, 11;

per la riforma

dell' ordinanza collegiale del T.A.R. MARCHE - ANCONA: SEZIONE I n. 00091/2011, resa tra le parti, concernente SISTEMA E PROCEDURE PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA E AMBIENTALE DEGLI EDIFICI

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Marche e di Consiglio Nazionale degli Ingegneri;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2011 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti gli avvocati Bertinelli Terzi, Romano e Pellegrino;

Ritenuta la lesività del provvedimento impugnato, idoneo ad incidere sull'interesse degli Ordini appellanti, e vista l'ordinanza di remissione alla Corte costituzionale disposta in primo grado;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 2998/2011) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: compensa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Doris Durante, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/06/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)